

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 23 febbraio 1962 che accompagna un disegno di legge
per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza
e della adolescenza

(del 23 novembre 1962)

Il Consiglio di Stato, con suo messaggio in data 23 febbraio 1962 n. 1040, propone al Gran Consiglio l'adozione di una legge per la protezione della maternità e dei minorenni. Trattasi di una legge che investe un problema di notevole importanza, di tutta attualità e necessità e che, già anni addietro, era stato avviato a soluzione in sede parlamentare dall'allora capo del Dipartimento igiene on. Janner. Le nuove necessità, gli interventi predisposti dall'assicurazione invalidità avevano, nel momento stesso in cui il progetto di legge avrebbe dovuto essere approvato dal Legislativo (si noti che la Commissione della Legislazione aveva già data la sua adesione in una prima lettura) consigliato un nuovo studio, la rielaborazione di altro testo, l'inclusione di nuove norme, di altri interventi, la creazione di un nuovo organo, che tenessero conto delle nuove esigenze e del fatale evolversi delle cose.

Il nuovo testo di legge, così come presentato dal Consiglio di Stato, prevede due azioni basilari :

la prima quella di promuovere un'azione preventiva delle cause che possono pregiudicare il normale svolgimento della gravidanza, del parto e del puerperio, il normale sviluppo fisico e psichico del bambino;

la seconda quella di indurre lo Stato a proteggere i minorenni privi di cure, moralmente e materialmente abbandonati o che per anomalie fisiche, psichiche, intellettuali o per ambiente familiare inadatto debbano essere temporaneamente o permanentemente affidati presso altre famiglie o in un istituto.

Le prestazioni relative alla prima azione, sempre secondo il messaggio governativo, possono essere così riassunte :

- a) consulenza sanitaria alle gestanti, alle madri con bambino da realizzarsi in poliambulatori profilattici materni e pediatrici di istituzione pubblica o privata;
- b) aiuto finanziario alle puerpere appartenenti a famiglie di modeste condizioni col versamento di assegni di natalità;
- c) affidamento ad istituto adeguato di gestanti e madri con bambino, le quali non abbiano un ambiente familiare normale;
- d) affidamento a culle o nidi di infanzia di bambini in età inferiore agli anni tre, i quali per malattia della madre o per grave situazione familiare debbano essere temporaneamente allontanati dal loro nucleo familiare;
- e) sussidiamento per la partecipazione a colonie estive riconosciute dei minorenni in età di obbligo scolastico.

Le prestazioni relative alla seconda azione si riflettono :

1. nell'affidamento di minorenni a famiglie atte a dare loro cura, educazione e preparazione professionale appropriate;

2. nell'affidamento ad istituti creati e gestiti dallo Stato o riconosciuti, ove non sia possibile l'affidamento familiare o sia indispensabile una cura ed una educazione specializzate.

Il progetto di legge prevede poi la creazione degli strumenti e dei provvedimenti atti all'applicazione della stessa. Trattasi della creazione di poliambulatori profilattici materni e pediatrici, della creazione e della gestione da parte dello Stato di istituti per l'infanzia e per l'adolescenza laddove se ne presentasse l'assoluta necessità o l'iniziativa privata e gli istituti esistenti più non bastassero ai reali bisogni del Cantone, della istituzione di borse di studio e prestiti d'onore per la formazione professionale delle assistenti sanitarie e di tutto il personale specializzato, del sussidiamento per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento di istituti di iniziativa comunale o privata, del sussidiamento per l'acquisto di attrezzature, del sussidiamento di tutte le attività di divulgazione a favore della maternità e della infanzia, del promuovimento di corsi di informazione e di aggiornamento per il personale specializzato.

Da ultimo il progetto del Consiglio di Stato prevede la creazione del cosiddetto Servizio sociale cantonale, organismo aggregato al Dipartimento delle opere sociali che avrà il compito di vigilare e di coordinare l'attività dei vari istituti creati dallo Stato o riconosciuti, di collaborare con le famiglie e con le Autorità giudiziarie o di tutela nello svolgimento dei compiti loro assegnati dalle leggi vigenti, di promuovere azioni di protezione della maternità e dell'infanzia.

Il finanziamento degli oneri che derivano dall'applicazione delle norme previste dalla presente legge vengono caricate al bilancio dello Stato per le prestazioni seguenti :

- a) versamento di assegni di natalità;
- b) sussidi per la partecipazione a colonie estive;
- c) sussidi per la creazione e gestione di poliambulatori;
- d) creazione e gestione di istituti pubblici a favore della maternità e dell'infanzia;
- e) sussidi per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'acquisto di attrezzature per gli istituti comunali e privati;
- f) costituzione di un fondo per borse di studio e prestiti d'onore destinati alla formazione del personale, per l'organizzazione di corsi di aggiornamento, per il sussidiamento delle attività di divulgazione a favore della maternità e dell'infanzia.

Sono invece poste a carico del Servizio cantonale della pubblica assistenza tutte le spese derivanti dall'affidamento a famiglie od a istituti di minorenni per i quali i genitori o i parenti, obbligati in virtù del CCS, non siano in grado di pagare.

Il progetto di legge ha fatto oggetto di ampio e sereno esame da parte della Commissione della Legislazione e l'unanimità è stata spontanea nell'affermazione che lo Stato, quale rappresentante del bene comune, ha il dovere di interessarsi del problema in ispecie quando le attività esistenti e le istituzioni private non possono da sole risolverlo. A tal proposito basta consultare le statistiche. Nel Cantone Ticino su un complesso di circa 36.000 minorenni in obbligo scolastico, ben 3.000 trovano posto in istituti. A tale numero occorre ancora aggiungere coloro che sono ospitati in istituti fuori Cantoni e quelli che, per mancanza di posto, non hanno potuto essere collocati. La maggior parte di questi bambini presenta deficienze di ordine fisico e psichico. Il Servizio di igiene mentale ha trattato, nel corso dell'ultimo anno, ben 700 casi. Sono questi i presupposti che hanno indotto lo Stato ad intervenire valendosi anche degli insegnamenti e delle esperienze acquisite in altri Cantoni ove il problema della maternità e dei minorenni ha già trovato soluzioni adeguate.

In seno alla Commissione della Legislazione si è voluto dapprima chiarire e ben delimitare i compiti e le funzioni del Servizio sociale cantonale affinché non potessero insorgere dei conflitti di competenza tra le Autorità giudiziarie e amministrative già attualmente investite del problema dei minorenni e dal CC e dal CP e da altre leggi speciali. La discussione commissionale è valsa a stabilire come la funzione del Servizio sociale cantonale sia quella di collaborare con le Autorità giudiziarie e amministrative, con le famiglie stesse nel rispetto assoluto delle loro rispettive competenze e prerogative e dei loro diritti. Tale collaborazione dovrebbe esprimersi nel seguente modo :

1. col presentare alle Autorità preposte a prendere dei provvedimenti di natura giudiziaria o di natura amministrativa, la personalità del minorenne dopo un attento studio del suo ambiente familiare e sociale;
2. con l'indicare istituti o famiglie cui possano essere affidati dei minorenni;
3. col consigliare, con l'aiutare materialmente e moralmente il minorenne allontanato dalla propria famiglia o eventualmente privo di famiglia affinché il di lui inserimento nel corpo sociale possa verificarsi il più presto possibile;
4. con l'aiutare le famiglie a comprendere l'origine dei disturbi accusati dai minorenni, assistere le famiglie stesse nella cura e nella educazione dei minorenni.

Resta pertanto da escludere ogni e qualsiasi ingerenza del Servizio sociale cantonale in quelle che sono e saranno le decisioni delle competenti Autorità giudiziarie e amministrative.

E' certo che l'applicazione della legge potrà far nascere qualche discussione, far sorgere determinate interferenze, provocare confusioni dovute alle varie Autorità che possono occuparsi di uno stesso problema e di uno stesso soggetto. Ed è per tale ragione che la Commissione della Legislazione rivolge un cortese invito al Consiglio di Stato perchè abbia a ristudiare tutto il problema e a fare ordine nella selva di disposizioni attualmente in vigore e che si accavallano l'un l'altra.

Il progetto di legge, presentato dal Consiglio di Stato limitava l'opera di prevenzione al periodo di gravidanza, del parto, del puerperio ed al normale sviluppo fisico e psichico del bambino. Esso non indicava perciò i provvedimenti di prevenzione per i fanciulli e gli adolescenti. E siccome l'azione di prevenzione tende a prevenire il disordine, l'inciutazione al vizio e il vizio stesso, essa deve forzatamente precedere affinché siano evitati rendendo così inutile la misura della protezione. L'azione di prevenzione inoltre permette nella maggior parte dei casi che il minorenne non venga distolto dal proprio ambiente familiare normale. Il collocamento presso un'altra famiglia o presso un istituto, deve a nostro modo di vedere, avvenire solo in casi estremi. Tale è la ragione per la quale la Commissione ha voluto completare l'art. 1 del progetto di legge.

Nel campo della creazione degli strumenti idonei all'applicazione della legge, il Consiglio di Stato prevedeva non solo la possibilità per lo Stato di creare degli istituti, ma anche la concessione di aiuti agli istituti privati esistenti — cosa questa auspicabile e giustificata tanto da ragioni di ordine finanziario quanto da ragioni di ordine pratico — ma subordinava l'aiuto stesso dello Stato a condizioni che difficilmente tali istituti, in modo particolare quelli religiosi, avrebbero potuto accettare. La Commissione, nel preciso intento di fare opera positiva, di facilitare le domande di riconoscimento degli istituti attualmente esistenti nel Ticino e che già lodevolmente operano nello specifico settore dell'infanzia e dell'adolescenza, ha cercato di togliere dal progetto di legge quelle disposizioni che avrebbero potuto ostacolare la collaborazione tra lo Stato e gli istituti privati. D'altra parte non poteva però essere omessa una disposizione che consentisse allo Stato, non solo di vigilare e di coordinare l'attività di tali istituti

riconosciuti, ma anche di poter controllare la destinazione e l'uso dei sussidi erogati.

La Commissione ha ancora inteso ricordare, inserendo un secondo capoverso all'art. 2, che l'intervento del Dipartimento e per esso del Servizio sociale cantonale nella sfera familiare dovrà avvenire solo con il consenso di colui che esercita la patria potestà o su decisione dell'Autorità giudiziaria o di tutela. Si è voluto includere questa disposizione, — che a taluni potrebbe apparire superflua — per riconfermare i diritti della famiglia e per evitare interventi più nocivi che utili.

La Commissione si è pure preoccupata che anche le associazioni, come ad esempio la Pro Infirmis, che già attualmente svolgono una benefica azione nel Cantone, possano beneficiare di sussidi statali. Si è perciò provveduto ad inserire nel disegno di legge una disposizione che dia la possibilità allo Stato di concedere tali sussidi.

Un altro capitolo che ha fatto oggetto di ampia discussione è quello relativo all'obbligo della segnalazione di cui all'art. 21. A tal proposito occorre sempre tenere presente che l'intervento del Servizio sociale potrà avvenire solo con il consenso di chi esercita la patria potestà o per ordine dell'Autorità giudiziaria o di tutela. Le Autorità elencate all'art. 21 dovranno perciò segnalare al Servizio sociale unicamente i casi che richiedono tale collaborazione per un'azione di carattere preventivo. Sarà così possibile al Servizio sociale assolvere degnamente il mandato che la legge gli affida.

La Commissione ha apportato ulteriori modifiche a singole disposizioni, ha completato il testo di legge con opportune aggiunte ed è stata facilitata in questo suo compito dalla fattiva collaborazione degli organi del Dipartimento opere sociali, dalla presenza alle sedute conclusive del Consigliere di Stato on.le Ghisletta e del suo segretario di concetto avv. Barana e propone ora al Gran Consiglio l'adozione dell'annesso disegno di legge.

Per la Commissione della Legislazione :

Emilio Induni, relatore

Bignasca — Bordoni — Lepori — Maino
— Masoni — Snider — Tamburini —
Wyler

Disegno di

LEGGE

per la protezione della maternità, dell'infanzia,
della fanciullezza e dell'adolescenza

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 23 febbraio 1962 n. 1040 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

Lo Stato promuove e coordina, nell'ambito della presente legge, l'assistenza sociale a favore della maternità e dei minorenni, in particolare: **Scopo**

- a) svolge un'azione di prevenzione delle cause che possono pregiudicare il normale svolgimento della gravidanza, del parto e del puerperio, il normale sviluppo fisico e psichico del bambino;
- b) assume, anche in via preventiva, la protezione dei minorenni privi di cure, moralmente o materialmente abbandonati o che per anomalie fisiche, psichiche, intellettuali o per ambiente familiare inadatto devono essere temporaneamente o permanentemente affidati presso altra famiglia od a un istituto;
- c) coordina e incoraggia l'azione della famiglia e delle istituzioni pubbliche e private che operano in questo settore.

Art. 2

L'applicazione della presente legge è affidata al Dipartimento delle opere sociali. **Competenze**

L'intervento del Dipartimento e dei suoi servizi nella sfera privata e familiare avviene con il consenso del titolare della patria potestà, in caso contrario su decisione dell'autorità tutoria e giudiziaria.

Art. 3

Le gestanti e le madri ricevono per sè e per i loro bambini in età prescolastica la consulenza sanitaria gratuita presso poliambulatori profilattici materni e pediatrici fondati o riconosciuti dallo Stato. **Consulenza sanitaria**

Art. 4

1. Le puerpere che sono soggette obbligatoriamente all'assicurazione contro le malattie hanno diritto ad un assegno di natalità di Fr. 100 per ogni bambino. **Assegni di natalità**
2. L'assegno è a carico dello Stato ed è versato dal Comune di domicilio.

Art. 5

Ammissione in istituto di gestanti e madri con bambino

Le gestanti e le madri che non hanno e non possono assicurare al loro bambino un ambiente familiare normale ricevono per sè e per il loro bambino ospitalità, assistenza e cure in appositi istituti, fondati o riconosciuti dallo Stato, fino a quando sussistono le cause che hanno determinato l'ammissione nell'istituto.

Art. 6

Affidamento a culle, nidi di infanzia o asili-nido diurni

I bambini in età inferiore ai 3 anni, i quali per malattia della madre o per difficile situazione familiare debbono essere affidati temporaneamente fuori della loro famiglia, sono accolti in culle, nidi d'infanzia o asili-nido diurni, fondati o riconosciuti dallo Stato, fino a che la famiglia non è in grado di riprenderli, ma di regola non oltre il compimento dei tre anni di età.

Art. 7

Affidamento a famiglie

1. I minorenni indicati nell'art. 1, lett. b) della presente legge possono essere affidati a famiglie atte a dare loro cure, educazione e preparazione professionale appropriate.
2. Alle famiglie indicate nel cpv. 1 è accordato, su loro richiesta un contributo commisurato alle spese di mantenimento, cura, educazione e preparazione professionale del minorenne, al massimo fino al compimento del ventesimo anno di età.

Art. 8

Affidamento a istituti

Ove non esista l'opportunità di un affidamento familiare o siano indispensabili cure ed educazione specializzate, i minorenni indicati nell'art. 1, lett. b) della presente legge sono affidati, al massimo fino al compimento del ventesimo anno di età, a istituti fondati o riconosciuti dallo Stato, con possibilità, una volta prosciolti dall'obbligo scolastico, di ricevere un'istruzione professionale adeguata alle loro attitudini.

Ove si verifichi la non possibilità di adire istituti riconosciuti, lo Stato può, in via eccezionale, far capo ad altri istituti.

Art. 9

Aiuto alle madri

Lo Stato può concedere sussidi alle associazioni che svolgono attività di aiuto alle madri le quali, a causa di malattia o di difficile situazione familiare, non possono accudire al governo delle famiglie con figli minorenni.

Art. 10

Sussidi per partecipazione a colonie di vacanza

Per i minorenni in età d'obbligo scolastico, che partecipano ad una colonia di vacanza riconosciuta dallo Stato, è concesso un sussidio di Fr. 2 al giorno per una durata massima di 30 giorni in un anno.

Art. 11

Spese

Le spese derivanti dall'applicazione degli art. 5, 6, 7 e 8 della presente legge sono a carico del servizio cantonale della pubblica assistenza nella misura in cui non sono coperte dall'inte-

ressato, dai genitori o dai parenti in conformità degli art. 328 e 329 del Codice civile svizzero.

Sono applicabili le norme della legge sulla pubblica assistenza del 17 luglio 1944, ritenuto che:

- a) il servizio assistenza anticipa gli importi necessari all'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge, riservato il diritto di ricupero nei confronti degli obbligati al pagamento;
- b) il diritto al rimborso delle spese sopportate dal servizio assistenza sino alla fine dell'obbligo scolastico non può essere fatto valere;
- c) il diritto al rimborso delle spese sopportate sino agli anni venti non può essere fatto valere nei confronti dell'assistito;
- d) il rimpatrio previsto dall'art. 19 cpv. 3 non può essere ordinato nei confronti degli stranieri che risiedono ininterrottamente nel Cantone da almeno due anni.

Art. 12

1. Per la consulenza sanitaria prevista all'art. 3, tenuto conto delle condizioni locali e del numero delle nascite, il Consiglio di Stato istituisce, d'ufficio o su istanza dei Comuni, consorzi comunali per la creazione e per l'esercizio di poliambulatori profilattici materni e pediatrici.
2. Sentito il preavviso del o dei Comuni interessati, possono essere riconosciuti poliambulatori di iniziativa privata se ne è accertata la necessità e se soddisfano alle prescrizioni previste dal regolamento di applicazione per i poliambulatori di iniziativa pubblica.

Poliambulatori :

- a) **istituzione per iniziativa pubblica o privata**

Art. 13

1. Il Cantone concorre nella misura del 50% alle spese di fondazione e di esercizio dei poliambulatori pubblici: il residuo 50% è a carico del Comune o dei Comuni consorziali.
2. Il Cantone ed i Comuni concorrono nella misura del 25% ciascuno alle spese per la fondazione, il completamento e l'ammodernamento delle attrezzature e per l'esercizio dei poliambulatori di iniziativa privata riconosciuti.
3. I sussidi per la fondazione, l'ammodernamento e il completamento dei poliambulatori sono deliberati per un importo fino a franchi 10.000 dal Consiglio di Stato, per un importo maggiore dal Gran Consiglio.

- b) **sussidi per la fondazione, l'ammodernamento e l'esercizio**

Art. 14

Il Cantone provvede alla fondazione e alla gestione degli istituti indispensabili per l'attuazione della presente legge e in particolare di:

- a) istituti per gestanti e madri con bambini;
- b) culle, nidi d'infanzia e asili-nido diurni;
- c) istituti specializzati per l'osservazione, la cura, l'educazione,

Istituti :

- a) **fondazione ad opera del Cantone**

la rieducazione, la preparazione professionale di minorenni recuperabili;

d) istituti di ricovero e di cura di minorenni irricuperabili,

Art. 15

b) sussidi

1. Agli istituti comunali, consorziali o privati del Cantone, riconosciuti dallo Stato e destinati per statuto a svolgere uno dei compiti previsti dagli art. 5, 6 e 8 della presente legge, il Cantone può concedere un sussidio fino al 50% della spesa per:

a) la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento;

b) l'acquisto di attrezzature.

2. I sussidi sono deliberati per un importo sino a Fr. 10.000 dal Consiglio di Stato, per un importo maggiore dal Gran Consiglio.

3. I sussidi previsti dalla presente legge a favore di istituti riconosciuti dallo Stato tengono conto del carattere dell'istituto, della sua situazione finanziaria e della importanza che la sua attività riveste ai fini dell'applicazione della presente legge nonchè dei bisogni del Cantone o della regione.

Art. 16

c) riconoscimento di istituti privati e di colonie

1. Il Dipartimento delle opere sociali riconosce un istituto privato o una colonia alle seguenti condizioni :

a) all'impegno di accogliere in relazione al sussidio ottenuto nel rispetto della libertà di coscienza e di credenza, le persone designate dal Dipartimento, per le quali sono applicabili gli art. 5, 6 e 8 della presente legge ;

b) alla presenza di personale direttivo, educativo e di cura in numero sufficiente ed avente i necessari requisiti morali e professionali richiesti dall'attività svolta dall'istituto ;

c) all'idoneità di locali e attrezzature per il soggiorno, la cura, le attività educative, ricreative e di preparazione professionale degli ospiti.

2. Per gli istituti di nuova creazione la domanda di riconoscimento deve essere preventivamente presentata al Dipartimento delle opere sociali.

Contro le decisioni del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 17

d) numero degli ospiti e rette

Il numero massimo degli ospiti di ogni istituto riconosciuto e l'ammontare della retta giornaliera devono essere approvati dal Dipartimento.

Art. 18

e) documentazione sanitaria, sociale e amministrativa

1. Gli istituti fondati o riconosciuti dallo Stato devono tenere aggiornati :

a) registri o schedari dai quali si possano chiaramente desumere :

- i dati sociali e sanitari degli ospiti ;
 - le date di ammissione e di dimissione degli ospiti ;
 - le generalità e la qualifica professionale del personale ;
- b) ogni altra documentazione, in particolare di carattere amministrativo, prevista dal regolamento di applicazione.
2. Gli istituti riconosciuti devono presentare ogni anno al Dipartimento il consuntivo di esercizio e informarlo preventivamente di ogni mutamento sostanziale di indirizzo della loro attività.

Art. 19

Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento di un istituto qualora venissero a mancare le condizioni stabilite dalla legge, oppure in caso di grave irregolarità nella gestione.

f) **revoca del riconoscimento**

Art. 20

E' istituito presso il Dipartimento delle opere sociali un servizio sociale cantonale, al quale sono affidati, nell'ambito della presente legge, i compiti seguenti :

Servizio sociale cantonale :

- a) **istituzione, compiti e organizzazione**
- a) promuovere azioni di protezione della famiglia e di prevenzione al disadattamento sociale dei minorenni ;
 - b) collaborare con famiglie, enti privati ed autorità comunali e cantonali allo scopo di assicurare la reintegrazione del minorenne nella vita familiare e sociale ;
 - c) assicurare la collaborazione di assistenti sociali alle autorità che ne fanno richiesta, in particolare svolgere l'attività di preparazione, esecuzione e verifica dell'affidamento presso famiglie e istituti deciso dalle autorità competenti o da chi ha l'esercizio della patria potestà ;
 - d) vigilare e coordinare l'attività assistenziale ed educativa degli istituti riconosciuti dallo Stato ;
 - e) studiare i problemi relativi alla protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza ;
 - f) collaborare con associazioni che curano l'aiuto familiare.

Art. 21

La magistratura, le autorità di tutela, comunali, scolastiche, i medici delegati, il servizio cantonale della pubblica assistenza, il servizio cantonale di igiene mentale, gli istituti pubblici e privati riconosciuti dallo Stato, sono tenuti a segnalare al Servizio sociale cantonale tutti i casi che richiedono un intervento del servizio medesimo.

b) **obbligo di segnalazione**

Art. 22

Il Consiglio di Stato nomina una Commissione consultiva e di vigilanza per la maternità, l'infanzia, la fanciullezza e l'adolescenza; la composizione e il funzionamento di detta Commissione sono fissati dal regolamento di applicazione.

Commissione consultiva e di vigilanza

Art. 23

Sussidi straordinari :
a) **formazione del personale**

Allo scopo di favorire la preparazione professionale e la specializzazione del personale necessario alla realizzazione delle attività previste dalla presente legge, il Cantone :

- a) promuove o sussidia corsi di formazione e di aggiornamento;
- b) concede borse di studio e prestiti d'onore.

Art. 24

b) **attività e divulgazione a favore della maternità e dell'infanzia**

Il Cantone può versare un sussidio per l'organizzazione da parte dei poliambulatori o di altri enti qualificati di corsi, conferenze, o di altre attività, aventi per scopo la divulgazione di norme di igiene prenatale, di puericoltura e, in genere, la preparazione della donna alla vita familiare.

Art. 25

Finanziamento

I crediti occorrenti per soddisfare gli obblighi incumbenti del Cantone secondo gli art. 4, 7, 9, 10, 13, 15, 23 e 24 della presente legge saranno iscritti annualmente nel bilancio preventivo dello Stato, Dipartimento delle opere sociali.

Art. 26

Regolamenti di applicazione

Il Consiglio di Stato è incaricato della emanazione dei regolamenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 27

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ; il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.